



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONVITTO NAZIONALE DI STATO "T.CAMPANELLA"

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria di I grado - Liceo Classico - Liceo Classico Europeo
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Calabria - C.M.: RCVC010005 - CF.: 92093030804
Tel. 0965/499421 - Fax: 0965/499420 - Sito Web <http://www.convittocampanella.gov.it>
e-mail: rcvc010005@istruzione.it - PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it

PROCEDURA APERTA

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO, IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE "T. CAMPANELLA"
DI REGGIO CALABRIA, DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
MEDIANTE PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO I CENTRI DI PRODUZIONE DEL FORNITORE

Garanzie e condizioni della Polizza Assicurativa

(Allegato 12 al Disciplinare di Gara)

L'Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alla/e seguente/i Polizza/e di Assicurazione:

RCT	numero di polizza _____	Compagnia _____
RCO	numero di polizza _____	Compagnia _____
RC PRODOTTI	numero di polizza _____	Compagnia _____

affidente/i all'appalto per l'affidamento del servizio di mensa o refezione scolastica, con preparazione dei pasti presso i Centri di Produzione del Fornitore, in favore degli alunni del Convitto Nazionale "T. Campanella" di Reggio Calabria ed al personale avente diritto al pasto che presta la propria opera presso il Convitto, stipulato da e/o nell'interesse dell'Aggiudicatario, in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

Società:	L'Impresa Assicuratrice
Contraente:	L'Aggiudicatario del relativo Appalto
Assicurato Principale:	L'Aggiudicatario del relativo Appalto, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti nonché i subfornitori e subappaltatori.
Oggetto dell'Assicurazione:	Il servizio di mensa scolastica in favore degli alunni del Convitto Nazionale "T. Campanella" di Reggio Calabria.

CONDIZIONI GENERALI

Art.1 - Effetto e Scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del

Art. 2 - Novero dei Terzi

Sono considerati nel novero dei Terzi: l'Amministrazione, Sogei SpA e MEF. In caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dei citati terzi, la Società non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli articoli 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 - Trasmissione di denuncia di sinistro

Qualora il Convitto Nazionale "T. Campanella" di Reggio Calabria, committente dell'appalto, fosse chiamato a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato principale, è facoltà dello Stesso richiedere che l'Assicurato principale dia dimostrazione circa l'avvenuta denuncia del sinistro, ed in difetto, provvedere a trasmettere direttamente alla Società la segnalazione di sinistro.

Art. 4 - Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto al Convitto Nazionale "T. Campanella" di Reggio Calabria, Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Calabria, con raccomandata A/R, di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato Principale che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

In tale specifico caso, il Convitto la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del contraente/Assicurato Principale, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere operativa la polizza di assicurazione.

Art. 5 - Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi della presente polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono comunque sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Art. 6 - Cessazione dell'Assicurazione/Scadenza naturale del contratto

La Società si impegna a dare avviso scritto al Convitto Nazionale "T. Campanella" di Reggio Calabria:

- ⇒ con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal Contratto Principale per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ⇒ con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora, avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo;
- ⇒ con un preavviso di almeno 30 giorni, in caso di disdetta della polizza;
- ⇒ immediatamente, qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto compresi gli impegni e gli incarichi assunti contrattualmente con l'Ente appaltante.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Ente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Ente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi e/o a cose di terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da intossicazione tossinfezione alimentare, inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..

Entro il limite del massimale appresso indicato, la polizza assicurativa opererà anche qualora l'evento dannoso o il sinistro venga reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo contratto.

La polizza prevede inoltre la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Ente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. In particolare, con riguardo ai predetti art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dal Fornitore saranno opponibili all'Ente (clausola di buona fede espressamente prevista).

La copertura potrà prevedere franchigie purché non opponibili alla controparte.

Inoltre la polizza dovrà prevedere la copertura espressa dei seguenti danni:

- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizioni che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- responsabilità civile per danni a cose di terzi da incendio di cose del Fornitore stesso o da lui detenute. Nel caso però esista per i medesimi enti altra copertura assicurativa la garanzia prestata con la presente polizza varrà in secondo rischio - senza possibilità di rivalsa.

Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti dell'Ente e delle Istituzioni scolastiche servite dalla refezione, nonché prevedere il risarcimento dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose situate nei luoghi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo € 5.000.000 per sinistro/anno;
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Ente appaltante, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Lavoro presso terzi senza sottolimito;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori.

R.C.O. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera che preveda la copertura

degli infortuni derivanti al personale dipendente del Fornitore, durante l'esecuzione del servizio.
La copertura potrà prevedere franchigie purché non opponibili alla controparte.
Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo unico Euro 5.000.000 per sinistro /anno con il massimo di Euro 1.500.000,00 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI per i danni materiali e lesioni cagionati a terzi e diretti causati a terzi conseguenti a somministrazione di pasti e dalla vendita di prodotti alimentari;

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo Euro 5.000.000,00 per sinistro/anno;
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Ente appaltante, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio entro il 10% del massimale
- Danni derivanti da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti